



## AVIS dell'Alto Adige

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE:  
LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/12/2011	ad oggi	1%	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	50%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- <sup>1</sup>	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

<sup>1</sup> Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

LABORFONDS

Dal 20/12/2011 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

## Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Monatsentlohnung/Retribuzione mensile.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

# **CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DELL'ALTO ADIGE**

Indice:

20/12/2011 Accordo adesione Laborfonds

## **20/12/2011**

### **Vereinbarung**

Zwischen

Der Vereinigung der freiwilligen Blutspender Suedtirols AVIS Suedtirl – ALTO ADIGE

Und der Gewerschaft SGBCISL

Wird vereinbart,

die vom Legislativdekret Nr. 124/93 vorgesehene Regelung bezueglich der Formen der Zusatzversicherung fuer die Bediensteten des AVIS Suedtirol – Alto Adige beizutragen.

Vorausgesetzt, dass was die Ergaenzungsvorsorge betrifft, kein entsprechendes Abkommen fuer diesen Sektor auf gesamtstaatlicher Ebene besteht, vereinbaren die dieses Abkommen unterzeichnenden Parteien, sich dem Laborfonds anzuschliessen, wobei fuer die Beitragsleistungen, nach erfolgter Probezeit, folgende Prozentsaetze gelten:

- 1% der fuer die Abfertigung beruecksichtigten Monatsentlohnung zu Lasten des Arbeitgebers;
- 1% der fuer die abfertigung beruecksichtigten Monatsentlohnung zu Lasten des Arbeitnehmers, wobei er seinen Beitrag auf bis zu 10% (2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%) erhoehen kann.

Der Anteil der Abfertigung, der in den Laborfonds eingezahlt wird, betraegt mindestens 50% der jaehrlichen Abfertigungsruecklage, mit der Moeglichkeit auf 100% zu erhoehen, in Falle jener Bediensteten, die vor dem 28.04.1993 eingestellt wurden, er betraegt 100% der jaehrlichen Abfertigungsruecklage bei den nach dem 28.04.1993 eingestellten Arbeitnehmern.

Immer vorausgesetzt, dass der Beitritt jedes einzelnen Arbeitnehmers auf freiwilliger Wahl beruht, beginnen die wie oben festgelegten Beitragszahlungen mit dem Monat, das nach dem Beitritt folgt.

SGBCISL      AVIS

Dezember 2011

---